

___ Ente Previdenziale ___ di Assistenza ai Cittadini

Reddito di Libertà Nuove scadenze e istruzioni di domanda

Si comunica che l'Inps, con la **Circolare n.54/2025** ha pubblicato le istruzioni per la presentazione delle domande relative al Reddito di Libertà, la misura di sostegno economico rivolto alle donne vittime di violenza.

Più precisamente, il Reddito di Libertà è rivolto alle donne vittime di violenza, con o senza figli minori, che siano seguite da centri antiviolenza riconosciuti o dai servizi sociali.

Prevista la **compatibilità** del Reddito di Libertà con altre forme di assistenza economica, come per esempio l'Assegno di inclusione (ADI) e la Naspi, ciò per consentire un aiuto più ampio finalizzato ad un'autonomia e stabilità economica.

In più, per favorire l'occupazione delle donne beneficiarie, è stato introdotto un esonero contributivo per i datori di lavoro privati che le assumono nel periodo 2024-2026. L'agevolazione si applica alle assunzioni a tempo determinato per 12 mesi e alle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La prima fase consiste nella compilazione dell'apposito modulo SR208 contenente:

- dati anagrafici della richiedente (nome, cognome, codice fiscale, residenza);
- dichiarazione di presa in carico da parte di un Centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione o
 dai Servizi Sociali del Comune, che confermi la condizione della donna e il percorso di fuoriuscita
 dalla violenza;
- indicazione del conto corrente o di un IBAN intestato alla richiedente, su cui verrà accreditato il contributo.

Una volta compilato, il modulo deve essere consegnato agli **Uffici Comunali competenti**, che si occuperanno di verificare la completezza della documentazione e la sussistenza dei requisiti richiesti. Dopo la verifica comunale, la domanda viene trasmessa telematicamente all'Inps, che provvede a esaminare la richiesta e a determinare l'eventuale ammissione al beneficio.

L'Inps analizza la documentazione ricevuta e, se conforme ai requisiti previsti, procede con l'accoglimento della richiesta. In caso di esito positivo, la richiedente riceve una **comunicazione di accettazione** ed il contributo viene erogato direttamente sul conto corrente indicato nella domanda, per un massimo di 12 mesi.

Se la domanda non viene accettata, l'Inps invia una comunicazione con la motivazione del rigetto. In alcuni casi, potrebbe essere richiesto di integrare la documentazione mancante.

L'erogazione del "Reddito di Libertà" è subordinata alla disponibilità dei fondi stanziati annualmente. Pertanto, è consigliabile presentare la domanda il prima possibile, per evitare l'esaurimento delle risorse disponibili.

Dal 2024 le domande presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono state accolte nei limiti delle risorse disponibili per l'anno in corso e quelle non accolte per incapienza delle risorse finanziarie sono decadute.

Il decreto attuativo prevede però un "regime transitorio" per le istanze non accolte per mancanza di fondi: possono essere ripresentate dal 5 marzo al 18 aprile 2025 tramite i Comuni, che devono verificare la permanenza dei requisiti e concedere il sussidio con priorità rispetto alle nuove domande.

Dal 18 aprile sarà, invece, possibile presentare nuove domande basate sulle risorse 2025.

Dal 2026 le domande potranno essere inviate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il contributo, a regime sarà pari ad un massimo di 500 euro al mese per 12 mesi.

Le donne che necessitano di **supporto** per la compilazione e l'invio della domanda possono rivolgersi a centri antiviolenza territoriali, CAF (Centri di Assistenza Fiscale) convenzionati e Patronati che forniscono assistenza nella gestione delle pratiche Inps.

Si resta a disposizione per eventuali dettagli e chiarimenti, consigliando di rivolgersi presso le ns sedi Patronato E.P.A.C. operative sul territorio.

